

DEROGHE AL LIMITE DI ASSENZE DEL 25% DEL MONTE ORE ANNUO PERSONALIZZATO.

DELIBERA 2 della seduta del Collegio dei docenti del 09 settembre 2022

In base all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009, n. 122 "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Lo stesso articolo 14, comma 7, prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per **assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati**". Dal momento che la norma prevede "assenze ... continuative", ne consegue che un gran numero di assenze sporadiche, anche in presenza di certificato medico, non possono rientrare nella deroga. Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Infatti, anche in presenza di assenze lunghe e concentrate in un lungo periodo, l'alunno deve essere valutato dai docenti; in mancanza di valutazioni egli non può essere ammesso agli scrutini neanche se le assenze sono concentrate e certificate. Gli alunni che superano il monte ore limite di assenze non sono dunque ammessi allo scrutinio finale perché è la stessa norma a stabilirne l'esclusione. Con l'esclusione non si procede quindi alla proposta di voto, neanche in quelle materie in cui eventualmente l'alunno avesse una valutazione.

Le deroghe proposte al suddetto limite dei tre quarti del monte ore personalizzato sono le seguenti:

- **Assenze per gravi motivi di salute, debitamente documentati**
- **Terapie e visite non programmate, debitamente documentate**
- **Gravi e documentate esigenze di famiglia**
- **Assenze riferibili a quarantena fiduciaria e precauzionale debitamente documentate**
- **Altri motivi di carattere straordinario, debitamente documentati**
- **Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI**

Sempre l'art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo." Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. Con

l'esclusione non si procede quindi alla proposta di voto, neanche in quelle materie in cui eventualmente l'alunno avesse una valutazione.